

## TRIBUNALE DI VASTO

### **PROVVEDIMENTI RELATIVI AI FIGLI NATI FUORI DEL MATRIMONIO – artt. 337 bis e ss. c.c., 38 disp. att. c.c. e 737 e ss., c.p.c. –**

(...)

letta, in particolare, l'istanza depositata il 01.04.2020, con la quale XXX ha chiesto, ai sensi dell'art. 337 *quinquies* c.c., l'emissione di un provvedimento urgente per disporre la collocazione della figlia minore presso di sé nel periodo compreso tra il 7 ed 14 aprile p.v. o, in alternativa, tra il 13 ed il 26 aprile;

rilevato che il ricorrente XXX rappresentando di non aver potuto trascorrere con la figlia minore i periodi di tempo prestabiliti, a causa dell'attuale situazione di emergenza sanitaria nazionale – ha chiesto di poter tenere con sé la bambina dal 7 al 14 aprile (o, in alternativa, dal 13 al 26 aprile), presso la propria abitazione di Aversa, in modo da recuperare anche i fine settimana in cui si è trovato nell'impossibilità di rispettare la calendarizzazione stabilita, deducendo una perdurante difficoltà di instaurare conversazioni telefoniche con la figlia per le resistenze e l'ostruzionismo della resistente;

valutata, preliminarmente, l'ammissibilità dell'adozione di provvedimenti cautelari *inaudita altera parte* nell'ambito del giudizio di revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, ex art. 337 *quinquies* c.c., al fine di garantire la piena tutela del minore anche attraverso provvedimenti cautelari, tutte le volte in cui il diritto assistito dal *fumus boni iuris* sia minacciato dal pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile, che non può essere tutelato nei tempi necessari per farlo valere in via ordinaria;

rilevato che l'emissione di provvedimenti provvisori è espressione di una tutela immanente alla salvaguardia dell'interesse del minore, come si evince dall'art. 336 c.c., che legittima il tribunale all'adozione di provvedimenti nell'interesse del figlio anche in assenza di

domanda, e dall'art. 337 ter c.c., che consente di adottare ogni provvedimento relativo alla prole, compreso l'affidamento a terzi, "anche d'ufficio", e ciò in quanto l'instaurazione del contraddittorio differito assicura la necessaria tutela dei diritti di difesa delle parti;

considerato che, dalle allegazioni di parte ricorrente, si evince che il XXX, proveniente da Milano (luogo in cui attualmente vive e lavora), il 23 marzo u.s. si è spostato ad Aversa, presso l'abitazione di famiglia, dove vorrebbe portare e tenere con sé la figlia per il periodo innanzi indicato;

**ritenuto che gli incontri dei minori con genitori dimoranti in comune diverso da quello di residenza dei minori stessi non realizzano affatto le condizioni di sicurezza e prudenza di cui al D.P.C.M. 9/3/2020 ed all'ancor più restrittivo D.P.C.M. 11/3/2020, come pure al D.P.C.M. 21/3/2020 e, da ultimo, al D.P.C.M. del 22/3/2020, dal momento che lo scopo primario della normativa che regola la materia è quello di attuare una rigorosa e universale limitazione dei movimenti sul territorio (con il divieto di spostarsi in comuni diversi da quello di dimora), tesa al contenimento del contagio, con conseguente sacrificio di tutti i cittadini ed anche dei minori;**

ritenuto, quindi, che il diritto-dovere dei genitori e dei figli minori di incontrarsi, nell'attuale momento emergenziale, è recessivo sia rispetto alle limitazioni alla circolazione delle persone, legalmente stabilite per ragioni sanitarie, ai sensi dell'art. 16 Cost., sia rispetto al diritto alla salute, sancito dall'art. 32 Cost. (cfr., in tal senso, Trib. Bari, ord. 26 marzo 2020);

ritenuto, peraltro, che – nel caso di specie – non è verificabile se la minore si esponga a rischio sanitario, tenuto conto: a) che il padre proviene da un luogo ad alto tasso di contagio virale; b) che non è dimostrato che lo stesso abbia rigorosamente rispettato le prescrizioni imposte dalla normativa vigente; c) che non è chiaro se nell'abitazione di destinazione siano presenti altre persone, oltre al ricorrente;

ritenuto, alla luce delle considerazioni sin qui espresse, che l'istanza del ricorrente non possa essere accolta, fermo restando che il diritto del padre a mantenere rapporti significativi e costanti con la figlia

può essere esercitato attraverso strumenti telematici che consentano conversazioni in videochiamata, con cadenza anche quotidiana;

posto che, sotto tale ultimo profilo, le difficoltà dedotte e documentate dal resistente devono essere superate diffidando la resistente a consentire al XXX di avere colloqui telefonici riservati in videochiamata con la figlia, senza la presenza o l'interferenza della madre, tutti i pomeriggi e senza alcuna limitazione di durata delle singole chiamate, nella fascia oraria compresa tra le 14:30 e le 21:30;

### **Per Questi Motivi**

a) rigetta l'istanza di cui in epigrafe;

**b) dispone che XXX possa avere colloqui telefonici riservati in videochiamata con la figlia minore YYY, senza la presenza o l'interferenza della madre, tutti i pomeriggi e senza alcuna limitazione di durata delle singole chiamate, nella fascia oraria compresa tra le 14:30 e le 21:30;**

c) diffida ZZZ a consentire a XXX l'esercizio del diritto di colloquio telefonico con la figlia, come innanzi descritto, astenendosi da condotte impeditive od ostative;

d) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Vasto, 02/04/2020.

IL PRESIDENTE

dott.ssa Annarosa Capuozzo

IL GIUDICE ESTENSORE

dott. Fabrizio Pasquale